



**AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA
PROVINCIA DI TREVISO E DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL'ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA
PROVINCIA DI TREVISO CON COMPETENZA SUGLI ORDINI DI BELLUNO E VENEZIA**

Vista la delibera nr. 11 del 14.02.2018

SI AVVISA

che l'Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Treviso intende formare un elenco di avvocati libero professionisti dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza legale, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, in conformità alla normativa vigente in materia.

L'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ordine APPC TV, né l'attribuzione di alcun diritto all'iscritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

L'Ordine APPC di Treviso non sarà in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti.

La formazione dell'elenco è finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici (ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. d e art. 4 del D. Lgs. 18.04.16 nr. 50).

La richiesta di iscrizione, comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso che regoleranno gli eventuali futuri rapporti tra l'Ordine APPCTV e il professionista.

La scelta del professionista è caratterizzata da un vincolo fiduciario.

L'Ordine APPC TV si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente avviso o il successivo elenco, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato.

Ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016, i liberi professionisti che intendono partecipare alla selezione, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di carattere generale da autocertificare con l'allegato A e i seguenti requisiti:

- a) iscritti a ordini professionali abilitanti all'esercizio nel settore oggetto dell'incarico da almeno 5 anni;
- b) assenza di conflitto di interessi con l'Ordine APPC TV, consistente anche nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro l'Ordine APPC TV, nonché nell'impegnarsi a non assumere per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco, né direttamente né da parte di altri professionisti appartenenti al medesimo Studio professionale

MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

I candidati che intendono iscriversi nell'elenco inviano la richiesta compilando e sottoscrivendo il



modulo allegato B, che dovrà contenere l'indicazione di:

1. Il/I settore/i di maggiore competenza scelti tra:
 - a. diritto civile
 - b. diritto del lavoro
 - c. diritto amministrativo/contabile
 - d. gare, appalti e contratti pubblici
 - e. contratti privati
 - f. diritto penale
 - g. diritto in materia urbanistica ed edilizia
 - h. rapporti con le pubbliche amministrazioni
 - i. rapporti tra professionisti

2. Il codice fiscale e la partita IVA

3. La dichiarazione degli estremi dell'assicurazione per la responsabilità professionale, relativo massima e scadenza.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. Curriculum vitae nel formato europeo; nel caso di attribuzione di incarico sarà utilizzato ai fini della pubblicazione nel sito internet istituzionale in ottemperanza alla normativa vigente in materia di trasparenza della pubblica amministrazione.
2. Copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario dell'istanza.

L'Ordine APPC di Treviso si riserva la facoltà di verificare direttamente o di chiedere di documentare quanto dichiarato.

Le domande di iscrizione e gli allegati dovranno pervenire all'Ordine Architetti P.P.C. di Treviso entro il **03 maggio 2018**, utilizzando, a scelta, uno dei seguenti mezzi di trasmissione:

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec **amministrazione@archiworldpec.it**.
- a mezzo plico trasmesso con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato direttamente in Segreteria dell'Ordine APPCTV all'indirizzo Prato della Fiera nr. 21 - 31100 Treviso il lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il martedì dalle 15.00 alle 19.00 e il giovedì dalle 9.00 alle 15.00

L'Ordine APPCTV non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni o disguidi non imputabili a colpa dell'Ordine stesso.

L'Ordine APPCTV, purché la domanda e il curriculum siano stati presentati entro i termini di cui all'avviso, può chiedere ai professionisti di regolarizzare la propria domanda, al fine dell'iscrizione, nel caso di incompletezza riscontrata nella redazione.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione dell'avviso o non conformi alle prescrizioni definite dal presente avviso.



GESTIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

Il soggetto iscritto nell'Elenco dovrà comunicare ogni variazione, relativamente ai dati trasmessi o inerente i requisiti indicati nel presente avviso, entro 30 giorni dalla variazione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Elenco.

L'Elenco resta pubblicato nel sito dell'Ordine Architetti PPCTV e viene aggiornato ogni 12 mesi.

L'iscrizione all'Elenco è valida per tre anni dalla data di iscrizione ed è rinnovabile, con la presentazione di una nuova domanda.

In sede di prima formazione dell'Elenco, al fine di consentire l'esame delle istanze, la pubblicazione e la valenza dell'Elenco decorrerà dal 01 giugno 2018 e comprenderà tutte le domande, la cui istruttoria abbia esito favorevole, pervenute entro il 03 maggio 2018.

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

La scelta dei legali sarà compiuta sulla base dell'attività prevalente indicata dal professionista, dall'esperienza formativa e professionale in relazione all'incarico da affidare, sulla base dei curricula presentati, tenendo presente l'opportunità di applicare principi di trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e comparazione.

In particolare saranno considerati, ai fini della definizione della scelta, i seguenti parametri:

- a) specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato, con particolare riferimento allo svolgimento di incarichi analoghi specialmente in favore di pubbliche amministrazioni
- b) principio di rotazione fra gli iscritti all'elenco

Dall'elenco verrà individuato un professionista per la consulenza all'Ordine Architetti P.P.C. di Treviso ed uno per la consulenza del Consiglio di Disciplina di Treviso con competenza anche sulle province di Belluno e Venezia

Il professionista individuato verrà invitato a partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di consulenza mediante comunicazione scritta, inviata preferibilmente via posta elettronica certificata, indicante il termine entro il quale l'offerta dovrà pervenire e le modalità per la comunicazione della stessa.

Ogni incarico prevede una soglia massima di spesa annuale di €4.000, al netto di contributi previdenziali e dell'IVA se dovuti.

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

In qualsiasi momento il professionista può chiedere la cancellazione del proprio nominativo dall'elenco.

Il professionista ha l'obbligo di dare comunicazione all'Ordine APPCTV nel caso del venir meno dei requisiti per l'iscrizione, per sopravvenuti motivi di incompatibilità o conflitto di interesse e per ogni altra grave ragione che renda motivatamente legittimo o opportuno il provvedimento di esclusione dall'elenco.

Il professionista deve conoscere e rispettare, pena la cancellazione dall'elenco e la revoca del mandato eventualmente conferito, il Codice di Comportamento dell'Ordine APPCTV vigente, per quanto compatibile, pubblicato sul sito istituzionale.

L'Ordine APPCTV può procedere all'esclusione dall'elenco qualora venga comunque a conoscenza



dei fatti sopradescritti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che:

- ✓ il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco di soggetto da utilizzare per l'eventuale affidamento di incarichi di docenza;
- ✓ il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Ordine Architetti PPCTV esclusivamente nei limiti necessari alle finalità indicate mediante strumentazione idonea a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati;
- ✓ l'invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'elenco;
- ✓ l'elenco contenente i dati identificativi dei soggetti interessati e l'ambito di attività è pubblico.

NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia e ai codici deontologici.

Il presente avviso è stato pubblicato nel sito dell'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Treviso www.ordinearchitettitrevise.it nella sezione Consiglio Trasparente il giorno 11.04.2018

Il Responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Giovanna Corazza per qualsiasi chiarimento in merito scrivere a amministrazione@oappctv.it.

Treviso, 11 aprile 2018

Il Responsabile del Procedimento

Giovanna Corazza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000. (Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità personale valido ai sensi del DPR 445/2000)

Il sottoscritto _____
Nato a _____ Prov _____, il _____
C.F. _____ residente nel Comune di _____
Prov. _____ Via/Piazza _____

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

DICHIARA

a) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), e più precisamente dichiara:

1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. che a suo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia). (L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

- 3.** che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).
- 4.** che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;
- 5.** che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- 6.** che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
- 7.** che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- 8.** che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;
- 9.** che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 10.** che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 11.** che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

13. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

14. che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 5 anni.
- assenza di conflitto di interessi con l'Ordine APPC TV, consistente anche nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro l'Ordine APPC TV, nonché nell'impegnarsi a non assumere per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco, né direttamente né da parte di altri professionisti appartenenti al medesimo Studio professionale

(timbro e firma)

Articolo 38

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15.03.1997, n. 59.

Articolo 46

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
 - a) data e il luogo di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 - f) stato di famiglia;
 - g) esistenza in vita;
 - h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 - i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - l) appartenenza a ordini professionali;
 - m) titolo di studio, esami sostenuti;
 - n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 - o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
 - p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 - q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
 - r) stato di disoccupazione;
 - s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
 - t) qualità di studente;
 - u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
 - aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 48

Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

Articolo 76

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e art

Spett.le
Ordine Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Treviso
Prato della Fiera, 21
31100 TREVISO

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
DELL'ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI TREVISO E DEL CONSIGLIO DI
DISCIPLINA DELL'ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI TREVISO CON
COMPETENZA SUGLI ORDINI DI BELLUNO E VENEZIA

ISTANZA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto
nato il a.....
residente a in via.....
codice fiscale.....
in qualità di
dell'operatore economico
con sede legale in via
sede operativa in via.....
codice fiscale partita IVA.....
assicurazione RC professionale (massimale e scadenza)

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla
normativa vigente:

Domicilio eletto:

Via Località.....CAP
n. telefono e mail (PEC)
e mail

CHIEDE

di essere iscritto nell'elenco di avvocati per il conferimento di incarichi di assistenza
legale dell'Ordine Architetti P.P.C. di Treviso

A tal fine indica di seguito il/i settore/i di maggiore competenza scelti tra:

- a. diritto civile
- b. diritto del lavoro
- c. diritto amministrativo/contabile
- d. gare, appalti e contratti pubblici
- e. contratti privati
- f. diritto penale
- g. diritto in materia urbanistica ed edilizia
- h. rapporti con le pubbliche amministrazioni
- i. rapporti tra professionisti

Allega:

1. Curriculum vitae nel formato europeo; nel caso di attribuzione di incarico sarà utilizzato ai fini della pubblicazione nel sito internet istituzionale in ottemperanza alla normativa vigente in materia di trasparenza della pubblica amministrazione
2. Copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario dell'istanza

Data.....

Firma

.....